

Risparmio

Il prospetto veritiero offre tutela e affidamento agli investitori —p.38

Il prospetto veritiero offre tutela e affidamento agli investitori

Risparmio

La Cassazione riporta nell'ambito privatistico queste informazioni

Alessandro De Nicola

La diffusione di informazioni veritiere al mercato è un obbligo previsto dalla legge non per agevolare l'attività di controllo delle autorità di vigilanza, ma a tutela dell'investitore o risparmiatore che fa affidamento sul prospetto.

Questo principio cardine che riporta a questo particolare aspetto della regolamentazione dei mercati finanziari nell'alveo privatistico che gli è proprio è stato sancito nella sentenza della Corte di Cassazione del 2 marzo 2023, n.6295.

La Suprema corte ha ricordato che l'articolo 94, commi 3 e 5 del Testo Unico della Finanza (Dlgs 24 febbraio 1998, n.58) dispone che «coloro che intendono effettuare al pubblico un'offerta di titoli presentano domanda di approvazione alla Consob» e «l'emittente o l'offerente a seconda di casi rispondono dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevolmente affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso».

È qui che la Corte ha evidenziato come le disposizioni di legge mirate a sanzionare la violazione

dei divieti di rappresentazione veritiera e completa non sono poste «a tutela dell'attività di controllo e vigilanza dell'Autorità nell'approvazione del prospetto, quanto piuttosto a porre l'investitore o sottoscrittore nelle condizioni ottimali per valutare la convenienza dell'offerta».

La differenza è fondamentale sotto vari profili. Nel caso di specie, il momento di consumazione dell'illecito amministrativo, secondo la Corte di appello di Firenze, doveva individuarsi nella data di approvazione del prospetto stesso da parte della Consob, in quanto la previsione normativa tenderebbe a evitare che siano diffusi prospetti inadeguati quale conseguenza della incompleta informazione all'autorità di

controllo. Infatti, secondo i giudici fiorentini, la finalità della previsione sarebbe quella di consentire alla Consob di avere tutti gli elementi per valutare la completezza dell'informazione che si vuole offrire al pubblico, di autorizzarne la pubblicazione a seguito di un'attenta valutazione di esso, qualificandosi come illecita l'informazione carente o fuorviante a seguito della quale il prospetto aveva ottenuto un placet non dovuto. Quindi il dies a quo dal quale calcolare la prescrizione per l'azione risarcitoria doveva calcolarsi dall'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Di tutt'altro avviso l'opinione dei giudici di Cassazione per i quali l'approvazione del prospetto da parte della Consob costituisce un'attività strumentale alla tutela dell'investitore, fine ultimo a presidio del quale è posta l'esigenza di trasparenza sottesa alla norma in esame. Ne conse-



La consumazione di illeciti decorre dalla pubblicazione e non dal momento dall'autorizzazione

gue che il momento di consumazione dell'illecito non è quello della approvazione del prospetto mancante di informazioni rilevanti ma quello della sua pubbli-

cazione, e la prescrizione decorrerà alla fine del periodo aperto per sottoscrivere i titoli.

D'altronde, prima della emanazione del regolamento Ue 1129/2017 che ha disciplinato la materia, la giurisprudenza si era attestata nella qualificazione della responsabilità da prospetto per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari come responsabilità di natura precontrattuale, vale a dire l'obbligo, sancito dall'articolo 1337 del Codice civile, di agire in fase di trattative secondo buona fede. La violazione di tale dovere comportava il risarcimento del danno patito dai risparmiatori.

La natura privatistica degli obblighi degli estensori del prospetto emerge insomma dall'inquadramento precedente della fattispecie e dal testo del regolamento stesso. E sarebbe bene che tale consapevolezza venisse ricordata nell'interpretare molte norme del Tuf e dei regolamenti Consob: la protezione è accordata agli interessi dell'investitore, non ad un bene supremo scelto da un'autorità pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA